



**COMUNE DI VIGOLZONE**  
**Provincia di Piacenza**

Allegato A)

# REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2012

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.  
DEL

## INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Soggetto attivo
- Art. 3 – Soggetti passivi
- Art. 4 – Determinazione dell'aliquota ed esenzioni
- Art. 5 – Rinvio dinamico
- Art. 6 – Disciplina della riscossione
- Art. 7 – Pubblicità del regolamento e degli atti
- Art. 8 – Tutela dei dati personali
- Art. 9 – Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 10 – Entrata in vigore

**Art.1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art.1, comma 3, del D.Lgs.28 settembre 1998, n.360, comma sostituito dall'art.1, comma 142, lettera a), della L.26.12.2006, n.296, disciplina la compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

**Art. 2**  
**Soggetto attivo**

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

**Art. 3**  
**Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune, alla data del 1° gennaio di ciascun anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

**Art.4**  
**Determinazione dell'aliquota ed esenzioni**

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lsg.n.446/1997 e successive modificazioni, il Comune, determina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,68%.
2. E' prevista una soglia di esenzione per i redditi imponibili Irpef , al netto degli oneri deducibili, di €. 10.000,00 al di sotto della quale l'addizionale non e' dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile ai fini Irpef.

**Art. 5**  
**Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.

**Art.6**  
**Disciplina della riscossione**

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune.

**Art. 7**  
**Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Il presente regolamento è accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 22 della legge 241/90 che ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Art.8**  
**Tutela dei dati personali**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

**Art.9**  
**Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto non applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

**Art.10**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012 e unitamente alla delibera di approvazione verrà comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.